



ALIQUOTE E DETRAZIONI (delibera C.C. n. 134 del 28/12/2021)	1,06 % (per cento)	Aliquota ordinaria applicabile alle fattispecie diverse da quelle di seguito indicate
	0,60 % (per cento)	Abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze (cat. C2, C6, C7)
		Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
	€ 200,00	Detrazione per abitazione principale
		Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €.200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
	0,46 % (per cento)	ALIQUOTA ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE DATE IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL PRIMO GRADO alle seguenti condizioni: - il possessore deve dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente con autonomo nucleo familiare presso l'immobile; - il proprietario deve dichiarare su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi di avvalersi dell'aliquota agevolata entro i termini ordinari di presentazione della dichiarazione IMU (entro l'01/07/2024 cadendo il 30.06.2024 di domenica); - per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
	0,46 % (per cento) + ulteriore abbattimento del 50%	ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL PRIMO GRADO L'art. 1 comma 747 della L.160/2019 ha introdotto un ulteriore abbattimento del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse alle seguenti condizioni: -Che il contratto sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate -Che l'abitazione e relative pertinenze non rientrino fra le Abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9; -Che i predetti immobili siano utilizzati come abitazione principale da parenti in linea retta entro il primo grado del contribuente e degli eventuali comproprietari -Che il COMODANTE possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato -Che il COMODANTE possieda nello stesso comune un altro immobile (che non rientra fra le Abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9) adibito a propria abitazione principale; Ai fini dell'applicazione della predetta riduzione il contribuente deve attestare il possesso dei requisiti tramite apposito modello di dichiarazione
	1,06 % (per cento)	Abitazioni e relative pertinenze diverse dall'abitazione principale
		L'art. 1 comma 53 della L.208/2015 ha introdotto a partire dal 2016 una riduzione dell'imposta del 25 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 articolo 2 comma 3. Deve essere presentata apposita dichiarazione allegando il contratto di locazione, copia della registrazione e il VISTO di conformità del contratto.
	1,06 % (per cento)	Fabbricati di Categoria D
	0,86 % (per cento)	Fabbricati di Categoria C/1 (Negozzi) e Categoria A/10 (Uffici) e Categoria B
0,76 % (per cento)	Fabbricati in categoria C/03	
0,76 % (per cento)	Altri Immobili (terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati in categoria C/03)	
0,10 % (per cento)	Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusi fabbricati di categoria D/10)	



SCADENZE VERSAMENTI	ACCONTO dal 1° al 17 giugno 2024	50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.	
	SALDO dal 1° al 16 dicembre 2024	Saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata sulla base delle le <u>aliquote deliberate dal comune</u> per l'anno 2021	
CODICI TRIBUTO	TIPOLOGIA DI IMMOBILI (codici da indicare nel modello F24)	Codice Tributo	
	ABITAZIONE PRINCIPALE (Abolita tranne per A1 A8 A9)	3912	
	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	3913	
	TERRENI AGRICOLI	3914	
	AREE FABBRICABILI	3916	
	CODICE ENTE C111	ALTRI FABBRICATI	3918
		FABBR. CATEGORIA "D"- STATO	3925
FABBR. CATEGORIA "D"- incremento COMUNE		3930	
	FABBR. COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA	3939	
VERSAMENTO MINIMO	L'IMPOSTA NON È DOVUTA SE IL TOTALE ANNUO RISULTA INFERIORE A €.12,00 IL PAGAMENTO deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo		
REGOLAMENTO	Con delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 27 Luglio 2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU)		
AREE EDIFICABILI	Con Delibera della Giunta Comunale n. 65 del 22/03/2021 sono stati approvati i VALORI DELLE AREE EDIFICABILI ai fini dell'IMU per l'anno 2021 e successivi		